

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Le procedure finanziarie e contabili



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE



La sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 77/2021, interesse nazionale di *carattere preminente*. Un *interesse preminente* che ha plasmato, in più punti, la normativa e, più in generale, le politiche di attuazione concreta ai progetti riconducibili al PNRR¹. In questa prospettiva uno degli ambiti considerati di maggiore impatto strategico è rappresentato dalla *gestione finanziaria*, che, proprio per tale motivo, è stata oggetto di significativi interventi dalla forte impronta acceleratoria.

Il quadro finanziario per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR prende le mosse dall'art. 1, comma 1037 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di:

- 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022;
- 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

Il Fondo, che ha la finalità di consentire l'attuazione del programma *Next Generation EU*, costituisce un'anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

Le risorse del *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia* sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati rispettivamente (comma 1038):

- *Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto;*
- *Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito.*

Questi conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della normativa vigente.

¹ In alcuni casi si farà riferimento a normative precedenti rispetto al D.L. n. 77/2021. Si tratta, comunque, di previsioni normative che condividono strategie, obiettivi e finalità con questo provvedimento e che, in ogni caso dovranno essere interpretate e rilette proprio alla luce dell'*interesse preminente* alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR.

Le risorse giacenti su tali conti correnti sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

Nel caso in cui attraverso il *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia* siano finanziati progetti riferiti al PNRR che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la minore entrata dovrà essere compensata tramite il versamento di un importo corrispondente sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo in questione oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria previamente incrementate dal Fondo.

Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono, ai sensi del comma 1041, all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma *Next Generation EU* oggetto di anticipazione nazionale da parte del *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia*.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse legate al *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia*, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo (comma 1042).

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati dal *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia* sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi. Esse, inoltre, realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

Le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1044). In particolare, l'attività di rilevazione tiene conto:

- dei costi programmati;
- degli obiettivi perseguiti;
- della spesa sostenuta;
- delle ricadute sui territori che ne beneficiano;
- dei soggetti attuatori;
- dei tempi di realizzazione previsti ed effettivi;
- degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- di ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

I dati rilevati dovranno essere resi disponibili in formato elaborabile².

Nel periodo della programmazione 2021-2027, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in cui sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti (comma 1045).

La relazione deve indicare, inoltre, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia dei progetti stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le risorse finanziarie iscritte nel *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia* sono utilizzate dopo l'approvazione del programma *Next Generation EU* per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. Ciò è funzionale a garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma *Next Generation EU* e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea (comma 1046). I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati

² Con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e in base al conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali previsti (comma 1048).

Ai sensi del comma 1049, ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni in materia di gestione finanziaria dei progetti nonché nel conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali, con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma *Next Generation EU*, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

Il comma 1050 istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*.

Il secondo comma dell'art. 15, D.lgs. n. 77/2021, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR attraverso decreti conformi al citato art. 1, comma 1042, della L. n. 178/2020, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni e gli enti locali utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Le regioni e gli enti locali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 163, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e all. 4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*). Il comma 4-bis, ultima parte, dell'art. 15³, chiarisce che tale deroga trova applicazione anche rispetto ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.

È, quindi, possibile l'iscrizione in bilancio in esercizio provvisorio o gestione provvisoria anche dei finanziamenti di derivazione statale ed europea, assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR. La norma ha inserito, fino al 2026, un importante elemento di flessibilità rispetto alle fasi di contabilizzazione e gestione delle risorse acquisite, che si traduce in un supporto significativo alla realizzazione degli interventi programmati.

Il quinto comma dell'art. 15 estende anche al 2022 il regime di *Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile* di cui all'art. 4-quater, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, *Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*.

Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato⁴ (D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'art., 38-ter, L. 31 dicembre 2009, n. 196), può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, L. n. 196/ 2009 (finalizzata alla valutazione degli effetti dell'adozione della contabilità integrata) è prorogato di un anno⁵.

³ Come novellato dall'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

⁴ Il *Piano dei conti integrato* è uno strumento della contabilità pubblica costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Il Piano è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche.

⁵ L'art. 38-sexies della L. n. 196/2009 istituisce un'attività di sperimentazione finalizzata alla valutazione degli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni dei programmi di spesa, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. La sperimentazione si conclude con la verifica dei risultati a consuntivo.

New

La Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria nel decreto PNRR 3

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (il c.d. *Decreto PNRR 3*), sempre nell'intento di assicurare una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo:

- all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;
- alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR;
- al rafforzamento della capacità dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle funzioni legate al recupero di imposte e tasse dovute.

A tal proposito l'art. 6, comma 1, del citato D.L. n. 13/2023, al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, ha riformulato il comma 6 dell'art. 9 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (conosciuto anche come il *decreto PNRR 2*)⁶ in materia di erogazione delle anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, ivi compresi gli enti territoriali. Nel dettaglio la nuova disposizione normativa, al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle

⁶ L'art. 9 del D.L. n. 152/2021 reca disposizioni volte al rafforzamento ed all'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e al miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti, attraverso interventi di accelerazione e razionalizzazione che insistono sui seguenti settori:

- ambito e termini di utilizzo delle risorse dei programmi operativi complementari;
- tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
- elaborazione dell'indicatore relativo al debito commerciale residuo;
- produzione di analisi dell'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR;
- convenzione, programmi di ricerca e loro pubblicazione;
- avvio ed esecuzione tempestivi dei progetti PNRR;
- rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa;
- rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'*Unità di missione* e i *Nuclei di valutazione della spesa*.

disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto*», di cui all'art. 1, comma 1038, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di bilancio per il 2021*)⁷, possa disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori (inclusi gli enti territoriali) sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.

Per i soggetti attuatori queste anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. A chiusura degli interventi i soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata.

Sempre al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR il secondo comma dell'art. 6 del Decreto PNRR 3 ha aggiunto un nuovo periodo all'art. 10, comma 3 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156), integrando, così, la disciplina in materia di procedure di attuazione del PNRR e di modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, la nuova norma prevede l'applicazione delle modalità previste dall'art. 4-*quater*, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55), a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 13/2023, alle assegnazioni e alle rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.

Pertanto, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR – così come le altre fattispecie

⁷ A tal proposito si ricorda che l'art. 1, comma 1038, della L. n. 178/2020, (*Legge di bilancio per il 2021*) dispone l'apertura di due diversi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato in cui sono versate le risorse *del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia*, denominati, rispettivamente:

- *Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto*;
- *Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito*.

Come suggeriscono le loro denominazioni nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre nel secondo sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Detti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono *gestioni fuori bilancio*, ai sensi di legge (cfr. L. 25 novembre 1971, n. 1041). Le risorse giacenti in tali conti sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione ed organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con gli appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti dal successivo comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

individuate dallo stesso art. 4-*quater*, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32⁸ – devono essere disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Come anticipato, il decreto PNRR 3 ha completato lo scenario degli interventi acceleratori in materia finanziaria con l'introduzione di misure volte a rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle funzioni legate al recupero di imposte e tasse dovute.

A tal proposito il primo comma dell'art. 6-*ter*, introduce un nuovo, terzo, periodo all'art. 9-*bis*, comma 15, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) con cui incarica la società *Sose S.p.A.*⁹ di porre in essere:

- ogni attività idonea a favorire l'introduzione del *concordato preventivo* e l'implementazione dell'*adempimento collaborativo* (di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128);

⁸ L'art. 4-*quater*, comma 2, al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato le seguenti variazioni di bilancio:

- variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (art. 24, comma 5-*bis*);
- fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale (art. 27);
- variazioni al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 29);
- variazioni compensative, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa (art. 33, comma 4-*ter*);
- variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge.

⁹ La *Sose S.p.A.* è una società a partecipazione pubblica – costituita sotto forma di società per azioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%) – a cui l'art. 10, comma 12, della L. 8 maggio 1998, n. 146, affida:

- l'elaborazione degli studi di settore;
- l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità;
- la revisione e la reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali;
- ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria.

L'art. 9-*bis*, comma 15, del D.L. n. 50/2017 ha, poi, ampliato le funzioni della *Società Sose S.p.A.* stabilendo che essa *provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.* Si tratta, quindi, di attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, finalizzata alla creazione di sistemi di prevenzione dell'evasione e alla determinazione dei fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

- le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.

La Sose S.p.A. può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività testé descritte ed assicurare il loro coordinamento con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie (nonché altre attività), sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dalle disposizioni normative¹⁰.

Il secondo comma del citato art. 6-ter, D.L. n. 13/2023, ha introdotto alcune modificazioni all'art. 49 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91).

In particolare, la lettera a), nel modificare il comma 6 del citato art. 49, dispone che, ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, *anche* della società Eutalia s.r.l.¹¹

¹⁰ Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'*Istituto nazionale della previdenza sociale* (INPS), con l'*Ispettorato nazionale del lavoro* e con il *Corpo della guardia di finanza*.

¹¹ Eutalia s.r.l. è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di società *in house* delle Amministrazioni Centrali dello Stato. Essa opera attraverso il proprio staff interno e una vasta rete di esperti di elevata professionalità ed esperienza multidisciplinare offrendo competenze specifiche sia di natura specialistica e settoriale, sia di natura gestionale. A Eutalia s.r.l. sono assegnati compiti sia in ambito nazionale che internazionale. All'interno del contesto nazionale, Eutalia s.r.l. supporta le Amministrazioni Centrali nell'attuazione di Programmi e progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei e da risorse nazionali, principalmente nel settore delle politiche di coesione, con la realizzazione di iniziative pilota, l'ideazione di percorsi e metodologie innovative a supporto degli attori locali sui temi dell'attuazione delle politiche pubbliche, la *capacity building* e l'efficienza amministrativa. Le aree di intervento in ambito nazionale sono rappresentate da:

- Politiche di sviluppo e programmazione economica;

L'aspetto rilevante è rappresentato dal fatto che questa nuova previsione si cala all'interno di un contesto normativo in cui la Ragioneria Generale dello Stato poteva stipulare tali convenzioni *solo* con la società Eutalia s.r.l. Pertanto, l'effetto novativo realizzato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a) del D.L. n. 13/2023 è rappresentato dalla possibilità, normativamente riconosciuta, di concludere convenzioni di questo tipo anche con soggetti diversi da Eutalia s.r.l.

La successiva lettera b), che interviene sul comma 8 dello stesso art. 49 amplia l'ambito di destinazione dell'autorizzazione di spesa ivi prevista¹² che ricomprende, oltre al monitoraggio della spesa pubblica e alle attività di supporto da parte di Eutalia s.r.l., inizialmente previste, anche alle attività di supporto realizzate da Sogei s.p.a. per l'attuazione del PNRR (come definite dall'art. 7, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla L. L. 29 luglio 2021, n. 108¹³).

- Politiche fiscali e doganali;
- Tutela della salute, sicurezza interna e dei confini;
- Energia e ambiente;
- Protezione civile e disastri naturali;
- Istruzione, cultura e turismo.

In ambito internazionale, Eutalia s.r.l. è accreditata presso la Commissione Europea come *Mandated Body* ed è attivamente impegnata a sostenere diverse Amministrazioni Italiane nel disegno, nell'attuazione e nel monitoraggio amministrativo e finanziario di progetti di cooperazione bilaterale, di assistenza tecnica, di gemellaggio istituzionale e di sovvenzione (Grant) finanziati dal Governo Italiano, dalle istituzioni dell'Unione Europea e da altri *donors* internazionali. Le attività internazionali di Eutalia s.r.l. sono:

- *EU twinnig*;
- *EU grant*;
- *Technical Assistance and Istitutional Building*.

¹² Per un importo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

¹³ Nello specifico Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR.

Riferimenti normativi	Artt. 15 e 16, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; Art. 1, commi 1037 e ss. L. 30 dicembre 2020, n. 178
Tag	Contributi, Piano dei conti integrato
Voci di glossario	PNRR; Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia